



# Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Del reg.

Data 29.03.2019

COPIA

**OGGETTO: Aliquote tributo servizi indivisibili anno 2019 – TASI.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTINOVE** mese di **MARZO** ore 10,00 col seguito, nella Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione **Straordinaria**, seduta **pubblica**, stabilita per le ore 09,00 si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) PARISI Vito – Sindaco	Si		12) DE PALMA Vito (sospeso)		
2) RIZZI Antonietta	Si		13) RATTI Patrizia	Si	
3) D'AMELIO Lisa	Si		14) MONGELLI Marilisa	Si	
4) ACQUASANTA Giorgio		Si	15) INGLESE Cristiano	Si	
5) BARDINELLA Concetta I.	Si		16) LESERRI Rosaria	Si	
6) BASTA Sergio	Si		17) COSTANTINO Paolo	Si	
7) MORO Angelq	Si				
8) MINEI Antonio	SI				
9) CLEMENTE Amedeo	Si				
10) RICCIARDI Nunzio	Si				
11) CIANNELLA Angela	Si				

Accertata la legalità della seduta con n. **15** Consiglieri presenti su 16 assegnati e in carica Presiede il Consigliere comunale avv. Antonietta **RIZZI** nella sua qualità di Presidente Partecipa il Segretario Generale Reggente **dott. ssa Maria Costantina IEVA** che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e della Società "Stenotype Emilia s.r.l." di Modena, per il servizio di stenotipia.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri:

**Lisa D'Amelio – Amedeo Clemente – Patrizia Ratti**

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) LIPPOLIS Romana Maria		Si	4) BITETTI Emiliana	Si	
2) PICCENNA Nicola	Si		5) GIGANTE Domenico	Si	
3) PARADISO Filomena	Si				

E' presente l'Assessore al Centro Storico e alla Rigenerazione Urbana, Emiliana Bitetti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta iscritta al punto n. 6 all'ordine del giorno "Aliquote Tributo Servizi Indivisibili anno 2019 - TASI, completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa, allegata (ALL. 1) e del parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria (ALL. 2);

Dopo la relazione dell'Assessore alle Politiche Tributarie, Gestione e Valorizzazione delle risorse umane, Bilancio e Sviluppo delle Economie Locali, Domenico Gigante, ed i successivi interventi, secondo quanto riportato nel resoconto stenotipico (ALL. 3);

Preso atto che preannunciano il voto favorevole i Capigruppo:

- Cons. Cristiano Inglese per la "Lista Civica Inglese"
- Cons. Patrizia Ratti della Lista "Forza Italia", anche per la "Lista Civica per De Palma sindaco",
- Cons. Paolo Costantino per la lista "PD e lista civica Guardiamo lontano"
- Cons. Presidente Antonietta Rizzi per il "Gruppo Consiliare Indipendente"
- Cons. Sergio Basta per la lista "M5Stelle"

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano proclamati dal Presidente, come segue:  
presenti 15  
votanti 15  
favorevoli 15

Con l'esito che precede,

### DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto "Aliquote Tributo Servizi Indivisibili anno 2019 - TASI", allegata (ALL. 1).

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamata Presidente, come segue:

presenti 15  
votanti 15  
favorevoli 15

### DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**PROPONENTE:** Assessore al bilancio e politiche tributarie, sviluppo economico locale, gestione e valorizzazione delle risorse umane;

**ISTRUTTORIA:** Area bilancio, tributi e risorse umane: - Servizio Tributi;

**OGGETTO:** Aliquote Tributo Servizi Indivisibili anno 2019 – TASI

- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., che ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'istituzione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- **Visto** che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Visto**, l'art. 1, commi 669- 683 della citata L. n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- **Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 669, della predetta Legge, il quale dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Visto** l'art. 1, comma 671, della L. n. 147 del 27/12/2013 che disciplina i soggetti passivi del tributo, stabilendo che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **Visto** l'art. 1, comma 675, della predetta Legge che stabilisce: *“La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;
- **Visto** l'art. 1, comma 676, della predetta Legge che dispone: *“L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”*.
- **Visto** l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 che individua l'aliquota massima TASI in combinato disposto con quella IMU e prevede: *“Il Comune, con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;
- **Visto** l'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014, convertito dalla Legge n. 68 del 2 Maggio 2014 recante: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”*, il quale ha apportato modifiche all'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e, al comma 677, ha disposto: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità*

ACC 1

CC

10 ore

22/2/2018

115

*immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";*

- **Visto** l'art. 1, comma 678, della L. n. 147/2013, con il quale è previsto che l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, non può eccedere il limite dell'1 per mille, di cui al comma 676, del medesimo articolo;
- **Visto** l'art. 1, comma 681, della predetta Legge che dispone: *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel proprio regolamento compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."* Ai sensi dell'art. 55 del regolamento IUC il Comune di Ginosa ha stabilito che il tributo è dovuto nella misura del 10% a carico dell'utilizzatore dell'unità immobiliare e del 90% a carico del locatore per gli immobili condotti in locazione ad uso non abitativo.
- **Visto** l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 a norma del quale il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote TASI, in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Ed invero, il suddetto comma testualmente recita: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;*
- **Richiamato**, inoltre, l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- **Richiamato**, altresì, l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **Visto** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **Preso atto** che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 Gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato differito al 31 Marzo 2019;
- **Visto** l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014 che dispone l'esenzione dalla TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità

montane, dai Consorzi fra Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

- **Vista** l'applicazione delle altre esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i) del D.Lgs. n. 504/1992;
- **Rilevato** che ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) la somma delle aliquote TASI-IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, ovvero il 10,6 per mille;
- **Vista** la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, sia del possessore dell'unità immobiliare che dell'utilizzatore, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Rilevato**, altresì, che in base all'art. 54 del Regolamento comunale IUC, la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
- **Dato atto** che per servizi indivisibili s'intendono servizi, prestazioni, attività ed opere erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini, la cui utilità, dunque, ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare una utenza specifica e un servizio specifico a favore di particolari soggetti; sono servizi indivisibili quelli relativi all'illuminazione pubblica, alla manutenzione stradale, alla tutela del verde pubblico, alla protezione civile, al servizio di polizia locale nonché i servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale;
- **Dato atto** che nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati consistenti tagli lineari alle risorse trasferite dallo Stato, a titolo di federalismo municipale, sino ad azzerarle, e che la spesa corrente oggi risulta finanziata dalle entrate proprie senza vincolo di destinazione;
- **Richiamata** la propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2018 con la quale si approvavano le aliquote TASI per l'esercizio 2018;
- **Vista** la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2018- Suppl. Ordinario n. 62 – la quale prevede lo sblocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
- **Tenuto conto** del gettito della TASI relativa all'esercizio 2018 e preso atto che è risultato superiore a quello stimato con la richiamata delibera n. 17 del 29/03/2018;
- **Ritenuto** conseguentemente di poter addivenire ad una riduzione dell'aliquota dall' 1,5 % all' 1 %, dando atto che il gettito corrispondente stimato in € 243.000,00 continuerà ad assicurare la copertura di parte della spesa corrente del servizio di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 440.000,00 e il contrasto al randagismo (canile) per un importo di circa € 343.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2019 dell'aliquota TASI come di seguito specificato:
- ✓ **Riduzione** dell'aliquota TASI all' 1% (uno per mille) per le seguenti categorie di immobili:
  - Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;
  - Unità immobiliari cat. catastali B1 e B5 (Asili e scuole private);
  - Unità immobiliari cat. catastale C1 (Locali commerciali);
  - Unità immobiliari cat. catastale C3 (Laboratori artigianali);
  - Unità immobiliari cat. catastale A10 (Uffici);
  - Unità immobiliari cat. catastale D1 (Opifici, esclusi i parchi fotovoltaici);
  - Unità immobiliari cat. catastali da D2 a D9;
  - Abitazioni non strumentali ubicate in zone agricole;
  - Locali deposito non strumentali ubicati in zone agricole;
  - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- Immobili condotti in locazione ad uso non abitativo, a condizione che l'aliquota IMU-TASI non sia superiore all'10,6%, nella misura del 90% a carico del locatore e del 10% a carico del locatario;
  - Tutti gli altri immobili non esenti ed aventi un'aliquota IMU inferiore al 10,6 %.
- ✓ **Conferma** dell'esenzione TASI ovvero aliquota dello 0‰ (zero per mille) per i seguenti immobili:
- Altri Fabbricati (assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille);
  - Aree edificabili;
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011 con annotazione sugli atti catastali e categorie catastali D10 posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
  - Inquilini delle abitazioni condotte in locazione ed utilizzate come abitazione principale.
- **Visto** il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio Tributi;
- **Acquisito** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il vigente regolamento comunale IUC per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/07/2014 e s.m.i., ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e dell'art. 1, comma 682, della L. n. 147 del 27/12/2013;

### PROPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, per l'anno 2019, le aliquote TASI come di seguito specificate:
  - **Riduzione** dell'aliquota TASI all'1‰ (uno per mille) per le seguenti categorie di immobili:
    - Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;
    - Unità immobiliari cat. catastali B1 e B5 (Asili e scuole private);
    - Unità immobiliari cat. catastale C1 (Locali commerciali);
    - Unità immobiliari cat. catastale C3 (Laboratori artigianali);
    - Unità immobiliari cat. catastale A10 (Uffici);
    - Unità immobiliari cat. catastale D1 (Opifici, esclusi i parchi fotovoltaici);
    - Unità immobiliari cat. catastali da D2 a D9;
    - Abitazioni non strumentali ubicate in zone agricole;
    - Locali deposito non strumentali ubicate in zone agricole;
    - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    - Immobili condotti in locazione ad uso non abitativo, a condizione che l'aliquota IMU-TASI non sia superiore al 10,6 per mille, nella misura del 90% a carico del locatore e del 10% a carico del locatario;
    - Tutti gli altri immobili non esenti ed aventi un'aliquota IMU inferiore al 10,6 per mille.

✓ **Conferma** dell'esenzione TASI ovvero aliquota dello 0‰ (zero per mille) per i seguenti immobili:

- Altri Fabbricati (assoggettati ad aliquota IMU dell'10,6 per mille);
  - Aree edificabili;
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011 con annotazione sugli atti catastali e categorie catastali D10 posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
  - Inquilini delle abitazioni condotte in locazione ed utilizzate come abitazione principale.
3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 243.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di pubblica illuminazione per un importo stimato in circa € 440.000,00 e prevenzione e contrasto del randagismo per un importo stimato in circa € 343.000,00;
  4. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° Gennaio 2019;
  5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 ed entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la sua pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 60/98;
  6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs n. 267 /2000;
  7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs n. 267/2000.

---

**PARERI OBBLIGATORI**

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Visto si esprime parere favorevole.  
Ginosa, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
DOTT.SSA N. LAPOMARDA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:** Visto si esprime parere favorevole.  
Ginosa, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT.SSA M.C. IEVA

---

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA



COMUNE DI GINOSA (TA)

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Aliquote tributo servizi indivisibili anno 2019 – TASI

In data 25 marzo 2019, alle ore 9.15, si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone dei sigg. Raffaele D'Alessandro, Francesca Bisanti e Dante Forleo, per redigere formale parere in merito all'oggetto, a seguito di richiesta pervenuta a mezzo PEC, in data 19 marzo 2019, dal Responsabile del Servizio Finanziario. Presiede la seduta il Presidente Raffaele D'Alessandro. Il collegio effettua attenta disamina della proposta di deliberazione pervenuta.

Il Collegio, esaminata la proposta pervenuta,

Visto

- il D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale relativo all'Imposta unica comunale (IUC);
- la Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 639, istitutiva dell'Imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- i commi da 669 a 683 dell'art. 1 della medesima Legge che disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'estensione alla TASI delle esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f) e i) del D.Lgs. 504/1992 (in materia di ICI), nonché le ulteriori esenzioni previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. 16/2014 (immobili posseduti da enti pubblici e destinati a finalità istituzionali) e, da ultimo, dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 (immobili destinati ad abitazione principale);

ACC 2 CC 10 del 29/3/2019

Considerato che

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto del Ministero dell'interno del 25 Gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 02/02/2019, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 al 31 Marzo 2019;
- la Legge 145/2018, prevede, a decorrere dall'anno 2019, lo sblocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, disposto in origine dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e prorogata fino a tutto l'anno 2018;

Tenuto conto

- dell'andamento del gettito TASI nell'esercizio 2018;
- delle stime effettuate dall'Ente in merito alla percentuale di copertura assicurata dal gettito del tributo per il finanziamento di spese correnti in materia di pubblica illuminazione e di contrasto al randagismo, per l'esercizio in corso;
- della rimodulazione delle aliquote TASI, contenuta nella proposta di deliberazione in oggetto;

Visti

- il D.lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il parere di regolarità tecnica espresso in data 19/03/2019 dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. nr. 267 del 2000;
- il parere di regolarità contabile espressa in data 19/03/2019 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. nr. 267 del 2000;

per tutto quanto sopra premesso e verificato, l'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Aliquote tributo servizi indivisibili anno 2019 – TASI".

Ginosa, 25 marzo 2019

Il Collegio dei Revisori

Raffaele D'Alessandro

Sottoscritto con firma digitale

Francesca Bisanti

Sottoscritto con firma digitale

Dante Forleo

Sottoscritto con firma digitale

**Comune di Ginosa - Uff. Segreteria - E. Soranno**

**Da:** Comune di Ginosa - PEC Affari Generali  
<affarigenerali.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it>  
**Inviato:** mercoledì 27 marzo 2019 10:11  
**A:** rizzi.antonietta@oravta.legalmail.it; sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it;  
sergio.basta@arubapec.it; amedeo.clemente@arubapec.it;  
giorgio.acquasanta@arubapec.it; nunzio.ricciardi@arubapec.it;  
antonio.minei@arubapec.it; angelo.moro@arubapec.it; lisa.damelio@arubapec.it;  
angela.ciannella@arubapec.it; concettaimmacolata.bardinella@arubapec.it;  
vito.depalma@arubapec.it; ratti.patrizia@oravta.legalmail.it;  
marilisa.mongelli@arubapec.it; inglese.cristiano@oravta.legalmail.it;  
rosaria.leserri@arubapec.it; paolo.costantino@arubapec.it  
**Cc:** segretario.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it;  
domenico.gigante@comune.ginosa.ta.it; e.soranno@comune.ginosa.ta.it  
**Oggetto:** parere Collegio Revisori aliquote TASI 2019 + interrogazione consigliere consigliere  
Rizzi  
**Allegati:** Revisori parere aliquote TASI 2019.pdf; NFBG343259.pdf

Si trasmettono gli atti in oggetto.  
Distinti saluti.

Responsabile Area Affari Generali  
Dott. Nicola Bonelli



Mail priva di virus. [www.avg.com](http://www.avg.com)

**Punto n. 6 all'ordine del giorno: "Aliquote tributo servizi indivisibili anno 2019 – TASI".****PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Illustra il punto l'Assessore Gigante. Prego, Assessore.

**ASS. GIGANTE DOMENICO**

La ringrazio, Presidente. Il sesto punto attiene alla deliberazione per le aliquote tributo servizi indivisibili anno 2019 tributo TASI.

Visto l'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che ha previsto a decorrere dal 1 gennaio l'istituzione della TASI e dell'imposta unica IUC, la quale si basa su cui presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

visto che l'imposta unica si compone di IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo TASI, servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 (quelle di lusso), e della tassa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

visto l'articolo 1, commi 669 e 683 della citata legge 147;

visto in particolare l'articolo 1, che dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre;

visto l'articolo 1, che disciplina i soggetti passivi del tributo, stabilendo che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori e detentori, sono entrambi dovuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria;

visto l'articolo 1, che stabilisce che la base imponibile della TASI è quella stessa dell'IMU;

visto che l'aliquota di base è pari all'1 per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota per alcuni casi fino all'azzeramento;

visto l'articolo 1, comma 677, che individua l'aliquota massima che non può eccedere il 2,5 per mille;

visto che il dl 16/2014, convertito nella legge 68/2014, ha disposto che lo stesso anno 2014 possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80;

visto l'articolo 1, comma 678, che prevede che l'aliquota dei fabbricati rurali strumentali non possa eccedere l'1 per mille;

visto il comma 681, che dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel proprio regolamento compresa tra il 10% e il 30% e che la restante parte invece è corrisposta dal titolare del diritto reale

ALL 3 CC 10 clt 22/3/2019

sull'unità immobiliare e che il regolamento IUC del Comune di Ginosa, all'articolo 55, disciplina stabilmente che il tributo è dovuto nella misura del 10% a carico del locatario e del 90% a carico del locatore;

visto il comma 683, in ragione del quale il Comune può differenziare le aliquote TASI;

richiamato il comma 169 della legge 296/2006, dove si prevede che gli enti deliberano le tariffe entro il termine del bilancio di previsione;

visto che c'è stato il differimento al 31 marzo 2019;

preso atto che il comma 3 del dl 16 dispone l'esenzione della TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi vari;

vista l'applicazione delle altre esenzioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 504;

rilevato che la legge di stabilità prevede le misure massime consentite dall'IMU, cioè il 10,6 per mille;

visto che la legge di stabilità 2016 ha disposto, con decorrenza 2016, l'esclusione della TASI per le abitazioni principali;

rilevato che, in base all'articolo 54 del regolamento comunale ICU, la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili e si dà atto che questi servizi indivisibili si intendono servizi di prestazione attività ed opere erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini;

dato atto che nel corso degli anni sono stati effettuati consistenti tagli lineari alle risorse trasferite allo Stato;

richiamata la precedente delibera del Consiglio Comunale dell'anno scorso 17/2018, con la quale si approvavano le aliquote TASI;

visto che la legge di bilancio 2019 prevede lo sblocco delle aliquote e delle tariffe;

tenuto conto del gettito della TASI relativo all'esercizio 2018 e preso atto che è risultato superiore a quello stimato con la richiamata delibera numero 17;

ritenuto conseguentemente di poter addivenire ad una riduzione (giusto perché era stata sottostimata l'aliquota) dal 1,50% al 1%, dando atto che il gettito corrispondente stimato in 243 mila continuerà ad assicurare la copertura di parte della spesa corrente del servizio di illuminazione pubblica per un importo stimato di 440.000 euro e del contrasto al randagismo per un importo di circa 343.000 euro, e quindi si prevede una riduzione dell'aliquota TASI all'aliquota minima dell'1 per cento per le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali, quelle di lusso A1, A8 e A9, perché normali sono esonerate; unità immobiliari asili e scuole private; C1 locali commerciali; C3 locali artigianali; uffici A10; D1 opifici; unità immobiliari da D2 a D9; le abitazioni non strumentali ubicate in zone agricole; locali depositi non strumentali ubicati in zone agricole; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione. Quindi, in pratica, tutte le categorie che pagano la TASI. E anche gli immobili condotti in locazione ad uso non abitativo. E comunque tutti gli altri immobili non esenti e aventi un'aliquota IMU inferiore al 10,60, perché nel cumulo tra TASI e IMU non si deve superare questo valore. Confermo, oltre ad aver ridotto la tassazione per tutti, l'esenzione TASI per quelli che non pagavano nulla, quindi altri fabbricati assoggettati all'aliquota del 10,6 per cento, cioè le altre abitazioni, le aree edificabili, i fabbricati rurali

ad uso strumentale, ad attività agricola e gli inquilini delle abitazioni condotte in locazione che la utilizzano come abitazione principale;

visto che sono stati acquisiti tutti i pareri da parte degli organi competenti e anche da parte del Collegio dei revisori dei conti;

visto il regolamento comunale della TASI;

si propone

di ridurre l'aliquota della TASI all'1 per mille (per le categorie che ho citato precedentemente);

di confermare l'esenzione TASI completa per tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili, i fabbricati rurali e gli inquilini;

di dare atto che il gettito è 243.000 euro ed è destinato al finanziamento che ho detto prima e che quest'effetto verrà dato ai cittadini dal 1 gennaio 2019.

Per riprendere la relazione che ho fatto precedentemente, nel solco della volontà di ridurre la pressione fiscale nella misura complessiva, partendo da meno 125 mila euro di imposta sulla definizione liti pendenti, 250 mila euro in meno di sanzioni complessive, delle 425 mila euro di sanzioni per il ravvedimento operoso, attuiamo un'altra riduzione di 122 mila euro di imposta rispetto all'anno precedente, perché gli incassi dell'anno 2018 sono stati 229 mila euro, gli accertamenti dell'imposta dovuta, che abbiamo verificato in archivio, sono 135 mila euro, quindi la previsione originaria, che è stata vista dal Responsabile Finanziario, è di 364 mila euro. Quindi, avendo previsto con questa riduzione una previsione di 242 mila euro, stiamo sostanzialmente riducendo le imposte per tutte le categorie, perché questa è spalmata su tutti, di 129 mila euro, con la riduzione dallo 0,15 allo 0,10. E vengono anche confermate le esenzioni, quindi chi non pagava continua a non pagare. Grazie.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie, Assessore. Ci sono interventi?

Prego, Consigliere Costantino.

#### **CONS. COSTANTINO PAOLO**

Non si può che essere favorevoli, logicamente, ad una riduzione delle aliquote su qualsiasi tassa. Quindi è positivo che la TASI, seppur limitata ai locali commerciali, artigianali e uffici e quanto poi citato in delibera, scenda dal 1,5 per mille all'1 per mille. Ovviamente, il Partito Democratico è favorevole a questa riduzione dell'aliquota. Però mi preme precisare (e questo sarà poi motivo di discussione ulteriore) che la riduzione della TASI, nell'ordine di circa 243 mila euro, sarà completamente finanziata (e lo vedremo nella delibera successiva) dagli stipendiati, i dipendenti pubblici, i dipendenti privati e i pensionati. Perché a questa riduzione di 243 mila euro, che avvantaggia alcune categorie, in particolar modo artigiani e commercianti, ci sarà poi successivamente una somma ben più alta che verrà poi detratta dall'addizionale IRPEF. Quindi, relativamente a questo provvedimento, il PD voterà in maniera favorevole.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi?

Prego, Consigliere Inglese.

#### **CONS. INGLESE CRISTIANO**

Questo gruppo consiliare si sarebbe aspettato una riduzione maggiore dell'aliquota, se non altro per il fatto che questa tassa, la TASI, finanzia la pubblica illuminazione e finanzia i costi relativi al canile municipale. Tenuto conto che l'Assessore ha detto che addirittura l'anno scorso il gettito è stato superiore alle previsioni, considerato che abbiamo in essere un project financing per la pubblica illuminazione che comporta che Comune non paghi l'energia elettrica e i costi di manutenzione, mi sembra alquanto contenuta questa riduzione della TASI a fronte della riduzione dei costi che si dovevano realizzare con il project financing della pubblica illuminazione. Come al solito, non potendo avere i dati del bilancio di previsione, che si sarebbe dovuto approvare entro il 31, e non disponendo di grossi dati su questo maggior gettito che avrebbe procurato la TASI nello scorso esercizio, alla luce dei mirabolanti vantaggi del project financing della pubblica illuminazione, ci pare alquanto risicata, seppur lodevole, questa riduzione di imposta, che mantenere ai livelli dell'anno scorso sarebbe stato sicuramente poco onorevole. Grazie.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie, Consigliere Inglese. Ci sono altri interventi?

Vuole rispondere? Prego.

#### **ASS. GIGANTE DOMENICO**

Non è una replica, è giusto per chiarire ancora meglio, nell'ottica di questo confronto positivo che si sta attuando oggi. Non è vero che sulla pubblica illuminazione non si paga nulla. Sulla pubblica illuminazione si continua a pagare il costo della bolletta che c'era precedentemente. Quindi, anche se non si paga la bolletta energetica, perché viene volturata alla persona che ha proposto il project financing, comunque noi siamo obbligati a pagare il canone. Quel canone è stato indicato nella delibera di 440 mila euro. In più ci sono le spese di randagismo. Quindi sono 780 mila euro. È giusto, avremmo potuto fare di più, come sempre; però, chiaramente, dobbiamo anche vedere il bilancio. Non si poteva ridurre a zero l'aliquota. Ci siamo permessi di fare una riduzione comunque del 30%. Questo abbiamo fatto. È un primo passo. Ben vengano le proposte da parte di tutti. Se l'anno prossimo ci sarà una situazione migliore anche grazie al discorso degli istituti precedenti, quelli dove noi cerchiamo e pensiamo di poter recuperare liquidità, quindi evitare l'anticipazione di tesoreria, e quindi risparmiare ulteriori interessi, e quindi di fare ancora delle opere vantaggiose per lo stato finanziario del Comune, ridurremo ancora le aliquote. Anche questo è stato fatto in un progetto generale. Grazie.

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere con le dichiarazioni di voto.

Prego, Consigliere Inglese.

**CONS. INGLESE CRISTIANO**

Il voto della Lista Civica Inglese sarà favorevole a fronte della riduzione. Ovviamente, le dichiarazioni dell'Assessore richiedono delle precisazioni. Il fatto che si paghi un canone ordinario per la pubblica illuminazione è noto a tutti né da parte nostra c'è stato alcun misconoscimento di questo. A fronte del fatto che lei scrive nella proposta di delibera che il gettito dell'anno scorso è stato superiore alle previsioni, tenuto conto della riduzione dei costi anche a fronte dei non brillanti risultati in termini di qualità e di cronoprogramma di questa benedetta pubblica illuminazione, che avrebbe dovuto stravolgere, sotto il profilo dell'inquinamento luminoso, il Comune di Ginosa, a fronte di questo maggior gettito dell'anno scorso della TASI, a fronte di questa riduzione, tenuto conto che soltanto lei conosce i risultati, perché non li ha messi a disposizione per un bilancio di previsione da approvare in questa seduta, sarà comunque favorevole il voto della Lista Inglese. E accogliamo favorevolmente anche il suo impegno a ridurre. Ridurre è un obbligo, neppure un dovere; è un obbligo a fronte di minori costi per i quali si viene a chiedere il denaro ai cittadini. Quindi, se il servizio di pubblica illuminazione costa di meno, la TASI va ridotta. Grazie.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie, Consigliere Inglese.

Prego, Consigliera Ratti.

**CONS. RATTI PATRIZIA**

Grazie, Presidente. La dichiarazione di voto dei nostri gruppi consiliari è favorevole nei confronti di questa delibera, però sicuramente ci aspettavamo un abbassamento maggiore. Sicuramente è apprezzabile lo sforzo che viene fatto dal 1,5 all'1, però è inevitabile vedere che già quanto era stato previsto l'anno scorso era stato sovrastimato, e quindi questa riduzione viene anche da questa sovrastima che era stata fatta. Per cui ci si aspettava un'ulteriore riduzione anche in funzione di quello che si sta facendo per la pubblica illuminazione. E quindi sicuramente speriamo che questa innovazione per quanto riguarda la pubblica illuminazione possa portare subito dei frutti per l'intera cittadinanza.

Per il resto, chiaramente è un provvedimento a favore del cittadino, e quindi dei contribuenti che sono oggetto di questo regolamento, per cui il nostro voto non può che essere favorevole.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Il Consigliere Costantino aveva già anticipato. Prego.

**CONS. COSTANTINO PAOLO**

Il voto è favorevole, ovviamente. Il motivo del contendere sarà oggetto della deliberazione numero 9, perché tutto viene finanziato, come ho detto precedentemente, con l'addizionale IRPEF comunale.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Grazie, Consigliere Costantino.

Il gruppo indipendente voterà in modo favorevole.

Il Consigliere Basta, prego.

**CONS. BASTA SERGIO**

Il gruppo di Maggioranza voterà favorevole.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Bene. Quindi possiamo procedere con le operazioni di voto.

*Si procede alla votazione del punto n. 6 all'ordine del giorno.*

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Favorevoli? Quindici. Contrari? Zero. Astenuti? Zero.

Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità.

*Si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità.*

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Favorevoli? Quindici. Contrari? Zero. Astenuti? Zero.

Quindi la delibera risulta approvata.

Adesso possiamo passare ad illustrare e discutere il prossimo punto all'ordine del giorno.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Antonietta Rizzi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
f.to Dott. ssa Maria Costantina IEVA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 04 APR. 2019 per restarvi per 15 gg. consecutivi.

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 17 fasciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Nicola Bonelli

*UB*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

- CHE la presente deliberazione:

*l* è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 04 APR. 2019 al n. \_\_\_\_\_

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29 MAR. 2019

*l* perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Nicola Bonelli